

Provincia CZ - Regolamento per il rilascio di autorizzazioni allo scarico

*Art. 1*  
Oggetto

Il presente regolamento disciplina la procedura per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico per gli scarichi della pubblica fognatura e per quelli provenienti da insediamenti non allacciati alla pubblica fognatura.

Le norme di riferimento sono contenute nel Decreto Legislativo n°152 dell'11 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, e nella normativa regionale adottata ai sensi dello stesso.

Il presente regolamento trova applicazione anche nel caso di parere da rilasciare allo sportello unico, costituito ai sensi dell'art.25 del Dlgs n°112 del 31 marzo 1998, salvi diversi accordi stipulati tra l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro e l'ente titolare del predetto sportello.

*Art. 2*  
Istanza di autorizzazione

Per ciascuno degli scarichi provenienti da uno stesso impianto, insediamento, o agglomerato deve essere presentata una specifica istanza di autorizzazione.

L'istanza di autorizzazione allo scarico è redatta utilizzando lo specifico modello di domanda (*modello "A"*).

Le domande devono essere in bollo, salvo il caso in cui la titolarità dello scarico sia di Enti od Amministrazioni pubbliche.

Le istanze per il rilascio del relativo parere nei procedimenti di competenza dello sportello unico, giusto art.25 D.lg.112/98, sono redatte utilizzando lo specifico modello di domanda (*modello "B"*).

Ogni istanza deve essere corredata dalla scheda tecnica (*modello "C"*) e dagli elaborati tecnici in essa richiesti per lo specifico scarico.

Eventuali istanze redatte non utilizzando la suddetta modulistica saranno rigettate mediante la procedura prevista all'art.13.

*Art. 3*  
Istanza di rinnovo

In caso di istanza di rinnovo di precedente autorizzazione prossima alla scadenza, e qualora non siano intervenute sostanziali modifiche nelle caratteristiche dello scarico, ovvero nella sua titolarità, è sufficiente presentare la sola istanza di autorizzazione (*modello "A"*) corredata dalla sola scheda tecnica (*modello "C"*) e da una dichiarazione asseverata, a firma del tecnico, attestante con riferimento alla precedente autorizzazione, che le caratteristiche dell'insediamento, del ciclo produttivo, dell'acqua reflua da trattare, del sistema di depurazione e del punto di immissione dello scarico sono rimaste invariate.

*Art. 4*  
Soggetti titolari

Possono presentare istanza di autorizzazione i titolari dell'attività da cui si origina lo scarico.

Nel caso di società, condomini o consorzi l'istanza sarà presentata dal legale rappresentante.

Nel caso di istanze di Comuni è titolato a presentare istanza il Sindaco, il Commissario Prefettizio, o un loro delegato. In tal caso si considera delegato colui che abbia l'incarico di responsabile del procedimento per tale materia.

Provincia CZ - Regolamento per il rilascio di autorizzazioni allo scarico

Art. 5

Tecnici abilitati

Fatte salve specifiche disposizioni dei singoli Ordini o Consigli Professionali si considerano abilitati a sottoscrivere la scheda tecnica le seguenti categorie professionali:

1. Agronomi;
2. Architetti;
3. Chimici;
4. Ingegneri;
5. Geometri;
6. Periti agrari;
7. Periti chimici;
8. Periti edili.

La relazione geologica, da allegare nel caso di scarichi nel suolo, dovrà essere redatta da professionista iscritto all'Albo professionale dei Geologi.

Art. 6

Deposito

Alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegata l'attestazione di versamento sul ccp 279885, intestato a "Amministrazione Provinciale di Catanzaro - Servizi di Tesoreria", della somma di Euro 180,00 a titolo di deposito, salvo conguaglio, per spese istruttorie.

Le somme residue non utilizzate saranno rimborsate al richiedente, escluso qualsiasi altro onere aggiuntivo per interessi o rivalutazione monetaria, con le modalità di cui al successivo art. 14.

Art. 7

Acquisizione pareri

Fatti salvi i casi di procedimenti di competenza dello sportello unico costituito ai sensi dell'art.25 del D.lg.112/98, di rinnovo di autorizzazione previsto dall'art.3 e di autorizzazione allo scarico di sistemi di smaltimento dei reflui domestici, previsti all'ultimo capitolo dell'Allegato 5 della Delibera 04/02/77 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, nel corso di istruttorie di autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane o industriali è necessario acquisire preventivamente il parere in relazione alle misure di tutela degli usi potabili delle acque, della mitilicoltura, della balneazione e della protezione della salute pubblica, rilasciato dalla competente struttura del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) competente per territorio.

Nei casi sopra menzionati, quale condizione di procedibilità dell'istanza, alla stessa dovrà essere allegata l'attestazione del relativo versamento, secondo i tariffari ufficiali, a favore del predetto organismo.

Il responsabile del procedimento avrà cura di trasmettere copia della suddetta attestazione all'A.S.L. competente unitamente alla documentazione necessaria.

Art. 8

Conclusione del procedimento

Il procedimento di autorizzazione allo scarico può essere concluso in uno dei modi seguenti:

- Adozione di provvedimento di autorizzazione provvisoria;

Provincia CZ - Regolamento per il rilascio di autorizzazioni allo scarico

- Adozione di provvedimento di autorizzazione;
- Adozione di provvedimento di diniego.
- Rilascio di parere al responsabile dello sportello unico.
- Rigetto o archiviazione dell'istanza.

Art. 9

Autorizzazione provvisoria

Il provvedimento di autorizzazione provvisoria allo scarico, è previsto per gli scarichi di acque reflue urbane ed industriali, con esclusione dei casi previsti all'art.3, e deve contenere almeno i seguenti elementi:

- *Titolare dello scarico e legale rappresentante (ove presente);*
- *Denominazione dell'agglomerato o destinazione d'uso ed indirizzo dell'insediamento da cui si origina lo scarico;*
- *Tipologia dello scarico;*
- *Potenzialità massima, espressa in numero di Abitanti Equivalenti, del sistema di trattamento (nel caso di acque reflue urbane, domestiche, o assimilate);*
- *Parametri caratteristici dello scarico (in caso di acque reflue industriali);*
- *Corpo recettore dello scarico;*
- *Coordinate geografiche e bacino idrografico del punto di scarico;*
- *Indicazione del sistema di trattamento reflui adottato;*
- *Prescrizioni tecnico/amministrative;*
- *Termine entro il quale procedere alle verifiche necessarie per il rilascio di autorizzazione definitiva;*
- *Periodicità dei controlli da parte del titolare e degli organi ispettivi;*
- *Termine entro cui è possibile ricorrere avverso il provvedimento.*

L'autorizzazione provvisoria allo scarico ha validità di 165 giorni dal momento dell'attivazione dello stesso, dei quali 45 sono finalizzati alla messa a regime dell'impianto.

Art 10

Autorizzazione allo scarico

L'autorizzazione allo scarico costituisce provvedimento finale ed è rilasciata previa verifica del rispetto delle prescrizioni contenute in quella provvisoria, ovvero direttamente nei casi previsti dall'art.3 ed in caso di sistemi di smaltimento dei reflui domestici, previsti all'ultimo capitolo dell'Allegato 5 della Delibera 04/02/77 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento.

L'autorizzazione definitiva ha validità di quattro anni, comprendenti anche il periodo di validità dell'eventuale autorizzazione provvisoria.

Tale provvedimento deve contenere almeno i seguenti elementi:

- *Titolare dello scarico e legale rappresentante (ove presente);*
- *Codice fiscale ed indirizzo del titolare dello scarico o del legale rappresentante;*
- *Denominazione dell'agglomerato o destinazione d'uso ed indirizzo dell'insediamento da cui si origina lo scarico;*
- *Tipologia dello scarico;*
- *Potenzialità massima, espressa in numero di Abitanti Equivalenti, del sistema di trattamento (nel caso di acque reflue urbane, domestiche, o assimilate);*
- *Parametri caratteristici dello scarico (in caso di acque reflue industriali);*
- *Corpo recettore dello scarico;*

Provincia CZ - Regolamento per il rilascio di autorizzazioni allo scarico

- *Coordinate geografiche e bacino idrografico del punto di scarico;*
- *Indicazione del sistema di trattamento reflui adottato;*
- *Prescrizioni tecnico/amministrative;*
- *Periodicità dei controlli da parte del titolare e degli organi ispettivi;*
- *Liquidazione delle somme dovute a conguaglio;*
- *Termine entro cui è possibile ricorrere avverso il provvedimento.*

**Art. 11**  
**Diniego o Revoca**

Il provvedimento di diniego di autorizzazione allo scarico costituisce provvedimento finale ed è adottato nei seguenti casi:

1. L'istanza, pur formalmente corretta, è carente dei dati tecnici necessari all'istruttoria ed il richiedente non ha provveduto a trasmettere le relative integrazioni entro il termine fissato dall'Amministrazione;
2. Lo scarico non è in regola con la specifica normativa tecnica.

La revoca consegue a precedente autorizzazione provocandone la cessazione di qualunque effetto giuridico. La revoca è adottata nei seguenti casi:

1. In caso di cessazione dell'attività della Ditta titolare dello scarico;
2. In caso di variazioni sostanziali nelle caratteristiche quali/quantitative dello scarico autorizzato.
3. Nei casi previsti dall'art.51, 1° comma, lettera "c" del D.lgs 152/99.

Tale provvedimento deve contenere almeno i seguenti elementi:

- *Titolare dello scarico e legale rappresentante (ove presente);*
- *Codice fiscale ed indirizzo del titolare dello scarico, o del legale rappresentante;*
- *Denominazione dell'agglomerato o destinazione d'uso ed indirizzo dell'insediamento da cui si origina lo scarico;*
- *Tipologia dello scarico;*
- *Corpo recettore dello scarico;*
- *Dettagliata motivazione che giustifichi l'adozione del provvedimento;*
- *Liquidazione delle somme dovute a conguaglio;*
- *Termine entro cui è possibile ricorrere avverso il provvedimento.*

**Art. 12**  
**Parere al responsabile dello sportello unico**

In caso di procedimento di competenza dello sportello unico, costituito ai sensi dell'art.25 del D.lg. n°112 del 31 marzo 1998, sarà emanato un parere relativo all'autorizzabilità dello scarico, con valenza di endo-procedimento.

Tale provvedimento deve contenere almeno i seguenti elementi:

- *Titolare dello scarico e legale rappresentante (ove presente);*
- *Codice fiscale ed indirizzo del titolare dello scarico, o del legale rappresentante;*
- *Denominazione dell'agglomerato o destinazione d'uso ed indirizzo dell'insediamento da cui si origina lo scarico;*
- *Tipologia dello scarico;*
- *Numero di abitanti equivalenti utilizzatori dello scarico (in caso di acque reflue urbane);*
- *Parametri caratteristici dello scarico (in caso di acque reflue industriali);*
- *Corpo recettore dello scarico;*
- *Coordinate geografiche e bacino idrografico del punto di scarico;*

Provincia CZ - Regolamento per il rilascio di autorizzazioni allo scarico

- *Indicazione del sistema di trattamento reflui adottato;*
- *Prescrizioni tecnico/amministrative;*
- *Periodicità dei controlli da parte del titolare e degli organi ispettivi.*

*Art.13*

Rigetto o Archiviazione

Il rigetto o l'archiviazione di un'istanza costituiscono provvedimento finale.

Qualora l'istanza non sia nella forme previste dagli artt.3 o 4, o sia priva dei versamenti richiesti dagli artt.6 e 7 il procedimento si conclude con una comunicazione di rigetto dell'istanza.

L'archiviazione è adottata allorquando dal contesto degli atti allegati all'istanza emerge che l'Amministrazione non è competente al rilascio di autorizzazione.

Tali comunicazioni sono trasmesse all'interessato mediante lettera raccomandata.

*Art. 14*

Informativa ad enti ed organi di controllo

Nel caso di scarichi di pubbliche fognature i provvedimenti adottati ai sensi dei precedenti articoli 9 e 10 saranno trasmessi ai seguenti enti ed organi di controllo:

- A.R.P.A.CAL. – Dipartimento Provinciale di Catanzaro;
- Assessorato Regionale Ambiente (o, pro-tempore, Ufficio del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale nella Regione Calabria);
- Assessorato Regionale Lavori Pubblici – Dipartimento Regionale LL.PP. – Settore 21;
- Servizio n°1 dell'A.S.L. competente per territorio.

Nel caso di scarichi privati i provvedimenti adottati ai sensi dei precedenti articoli 9 e 10 saranno trasmessi ai seguenti enti ed organi di controllo:

- A.R.P.A.CAL. – Dipartimento Provinciale di Catanzaro;
- Assessorato Regionale Lavori Pubblici – Dipartimento Regionale LL.PP. – Settore 21;
- Comune territorialmente competente.
- Assessorato Regionale Lavori Pubblici – Dipartimento Regionale LL.PP. – Settore 21;
- Servizio n° 1 dell'A.S.L. competente per territorio.

Nel caso di dinieghi, rigetti, o archiviazioni i provvedimenti adottati saranno altresì trasmessi al Corpo di Polizia Provinciale per i controlli di competenza.

*Art. 15*

Spese istruttorie

Le somma, forfettariamente determinata, dovuta dal richiedente a titolo di contributo per spese istruttorie ammonta ad € 180,00 così distinti:

- € 80,00 per istruttoria tecnico/amministrativa;
- € 40,00 in caso di necessita di integrazioni documentali;
- € 30,00 in caso di sopralluogo;
- € 30,00 in caso di rilascio di autorizzazione provvisoria;

In sede di rilascio del provvedimento finale sarà effettuata la determinazione del conguaglio a cura del responsabile del procedimento.

Al rimborso al richiedente delle eventuali somme versate a titolo di acconto e non utilizzate provvederà il Settore n° 3 dell'Ente.

Provincia CZ - Regolamento per il rilascio di autorizzazioni allo scarico

*Art. 16*

Notifica del provvedimento

Le determinazioni di autorizzazione e di diniego di cui ai precedenti articoli 9, 10 ed 11 sono notificate o tramite posta, ovvero personalmente al richiedente o ad un suo delegato.

I pareri di cui all'art.12 sono trasmessi al responsabile del procedimento unico.

*Art. 17*

Termini per la conclusione del procedimento

I termini per la conclusione del procedimento, secondo una delle forme previste dall'art. 5, sono determinati in novanta giorni dalla data della sua apertura.

Nel caso in cui si renda necessario acquisire integrazioni il termine è prorogato di ulteriori 30 giorni "una tantum".

Decorsi quarantacinque giorni dalla data della richiesta di parere all'organismo tecnico di cui all'art.7 senza che lo stesso abbia dato riscontro, il procedimento potrà essere concluso a prescindere dal suddetto parere.

*Art. 18*

Disposizioni transitorie e finali

Per i procedimenti già avviati prima dell'esecutività dell'atto di approvazione del presente regolamento, si terrà conto delle precedenti disposizioni in materia.

Nelle more della emanazione della normativa regionale di cui all'art.1 si applicano, ove compatibili con il D.lgs 152/99, le norme tecniche contenute nella L.R.10/97.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento agli altri atti regolamentari dell'Ente ed in particolare ai seguenti:

- Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- Regolamento di contabilità.